

(N. 2888)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1953 (V. Stampato N. 3201)

d'iniziativa del Deputato **SULLO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 MARZO 1953

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
29 luglio 1947, n. 919

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni dovute a norma della lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 919, relativo alla concessione di prestazioni sanitarie ed economiche a favore di cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale a carico di istituti assicuratori germanici, sono erogate, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto stesso, sulla base della retribuzione annua fissa di lire 135.000 per gli uomini e di lire 95.000 per le donne.

Art. 2.

A parziale modifica di quanto disposto con l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 919, il rimborso da parte del Ministero del tesoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle spese per le prestazioni dovute in esecuzione del decreto predetto e dell'articolo 1 della presente legge è effettuato entro sei mesi dalla ratifica della Convenzione italo-germanica che regolerà definitivamente i rapporti assicurativi riguardanti i casi di infortunio o malattia professionale in oggetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.